Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Venerdì 13 gennaio | Numero 10

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.50** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con Regi decreti n. 666 del 9 agosto 1910 e n. 1438 dell'8 dicembre 1912;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stat per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Gli articoli 87, 88, 89, 90 e 97 del regolamento per la coltiva zione indigena del tabacco, approvato con R. decreto n. 666 de 9 agosto 1910, e n. 1438 dell'8 dicembre 1912, vengono sostitui dai seguenti:

Art. 87. — Nelle regioni nelle quali, per ripetute prove fatte l'Amministrazione ha sicurezza che si possono ottenere buon prodotti da fumo, può essere accordata la coltura del tabacc per le Manifatture dello Stato con concessione della durata d 7 a 9 anni, autorizzate, durante tale periodo, da una licenza ini ziale la cui scadenza preceda di un anno quella del period triennale di cui all'art. 43 per le concessioni di Manifesto, e d due successive licenze triennali.

La rinnovazione delle licenze è fatta in seguito a domanda de concessionario, alle stesse condizioni stabilite per la prima licenza salvo le modificazioni da apportarsi dall'Amministrazion alle tariffe dei prezzi di acquisto di cui alla lettera *e)* dell'articolo 89, tenute presenti le eventuali variazioni che si fosser verificate sui prezzi dei tabacchi acquistati dal Monopolio, ne triennio scaduto sui mercati esteri.

Al termine della concessione, resta in facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla.

Tali concessioni sono subordinate alle condizioni che seguono:

a) superficie minima, per ciascuna concessione, non inferiore ad ettari 10 distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non si renda difficile o soverchia-

mente onerosa la vigilanza; però per una stessa concessione industriale è permessa la presentazione di più domande di coltura, purchè l'insieme di queste rappresenti una superficie non inferiore a 10 ettari.

b) esibizione, avanti il rilascio della licenza, dei prescritti locali di cura e magazzini generali, cui devono essere annessi gli ambienti ad uso di abitazione ed ufficio degli agenti di sorveglianza e da determinarsi con le domande di cui all'art. 89, secondo le consuetudini locali.

Di regola il prodotto di una concessione dev'essere concentrato in un solo magazzino generale; ma vi possono essere più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 10 ettari di superficie coltivata.

c) obbligo del concessionario di consegnare il prodotto all'Amministrazione allestito in colli

Nelle circoscrizioni dei territori autorizzati alla coltura di Manifesto, i concessionari di coltivazione ordinaria possono richiedere ed ottenere di trasformare in concessione speciale il contingente di piante ad essi assegnato con le note di concessione; purchè, quando trattasi di concessione comprendente i due periodi, colturale e industriale, risulti per ciascun richiedente una superficie non inferiore ai 2 ettari.

Se questa superficie non raggiunge quella minima di cui alla lettera a), la concessione speciale viene limitata alla scadenza della licenza iniziale, dopo la quale non viene concessa la rinnovazione, se il predetto minimo non venga raggiunto mercè aggregazione di altri concessionari.

Art. 88. — La domanda preliminare di concessione dev'essere presentata al Ministero delle finanze non più tardi del mese di settembre dell'anno che precede quello di coltivazione.

L'Amministrazione, previe le opportune verifiche, notifica al richiedente, entro il mese di novembre successivo, se la sua domanda sia stata accolta, dopo di che il richiedente medesimo deve, in caso di accoglimento, presentare al competente ufficio regolare domanda ai sensi dell'art. 13. In caso di diniego di concessione, l'interessato potrà appellarsi al Consiglio tecnico dei tabacchi.

Art. 89. — La domanda di concessione deve contenere, oltre quanto è detto all'art. 13:

a) la superficie minima e massima a coltivarsi;

b) la varietà del tabacco;

c) le norme ed i termini riguardanti le principali operazioni di coltura, di cura e di allestimento;

d) l'indicazione dei diversi tipi di classificazione del prodotto e le caratteristiche relative;

e) i prezzi unitari di acquisto per varietà e classe;

f) le norme per la perizia ed il pagamento dei tabacchi;

g) l'obbligo pel coltivatore di trasportare a propria cura e spese i prodotti alla stazione ferroviaria più prossima;

h) la tassa di vigilanza da corrispondere all'Amministrazione nella misura che da questa viene volta per volta stabilita, tenute presenti le condizioni delle località autorizzate alla coltivazione.

Agli effetti dell'art. 90, questa tassa viene ripartita in due quote e cioè, una pel periodo colturale che ha termine col riscontro del carico, l'altra per il periodo industriale.

Art. 90. Quando la concessione sia ripartita fra due ditte di cui una per il periodo colturale e l'altra per il periodo industriale, la domanda di cui al precedente articolo deve essere firmata da entrambe le ditte, ciascuna per la parte che la riguarda.

In ogni caso la tassa di vigilanza, come pure tutte le multe, penalità ed altre somme, dovute per qualunque titolo all'Amministrazione, vengono da questa trattenute sull'importo del tabacco.

Art. 97. — Il concessionario che incorra in uno dei motivi di esclusione, di cui all'art 9, decade dalla concessione

Questa può anche essere ritirata dall'Amministrazione prima della scadenza della licenza, ove il concessionario manchi ad uno qualunque degli obblighi e patti stabiliti e convenuti con la domanda di cui all'art. 89, come pure nel caso che la coltivazione effettiva non raggiunga, anno per anno, i due terzi di quella dichiarata in ordine all'art. 91.

Art. 2.

Le sottoindicate penalità sancite dagli articoli 113, 114 e 115 del suddetto regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, vengono modificate come appresso, ferme restando tutte le altre disposizioni e le modalità di applicazione portate dagli articoli stessi:

Articolo 113 lettera *c* parag. 1° da L. 25 a L. 50.
Articolo 113 lettera *c* parag. 2° da L. 25 a L. 50.
Articolo 113 lettera *d* parag. 1° da L. 10 a L. 20.
Articolo 113 lettera *d* parag. 3° da L. 10 a L. 20.
Articolo 113 lettera *e* da L. 5,50 a L. 30.
Articolo 113 lettera *g* parag. 1° da L. 0,10 a L. 0,50.
Articolo 113 lettera *g* parag. 2° comma 1° da L. 0,10 a L. 0,50.
Articolo 113 lettera *g* parag. 2° comma 2° da L. 0,05 a L. 0,25.
Articolo 113 lettera *h* da L. 0,05 a L. 0,25 e da L. 0,10 a L. 0,50
Articolo 113 lettera *i* comma 1° da L. 0,05 a L. 0,25.
Articolo 113 lettera *i* comma 2° da L. 0,20 a L. 1.
Articolo 114 parag. 1° da L. 0,05 a L. 0,25.
Articolo 114 parag. 2 comma 1° da L. 0,01 a L. 0,05.
Articolo 114 parag. 2° comma 2° da L. 0,01 a L. 0,05.
Articolo 114 parag. 3° da L. 0,10 a L. 0,50.
Articolo 114 parag. 4° da L. 0,25 a L. 1,25.
Articolo 115 comma 1° da L. 0,25 a L. 1,25.
Articolo 115 comma 3° da L. 2 a L. 5.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1964 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre stesso anno, n 1730;

Vista la legge 26 dicembre 1920, n. 1827;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le concessioni autorizzate con i Regi

decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730, e con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, sarà corrisposto un assegno mensile in ragione di L. 840 annue:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle L. 8000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, già inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno mensile predetto sarà corrisposto in ragione di lire 480 annue alle vedove, agli orfani e ai genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai pensionati e alle vedove che godano di un assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè agli orfani di entrambi i genitori, provvisti di assegno temporaneo a carico del fondo medesimo, ai quali è altresì estesa la disposizione dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827.

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato o altre Amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Quando però la retribuzione sia inferiore all'importo degli assegni concessi dal presente decreto e dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, sarà corrisposta la differenza.

Art. 4.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi necessari per la esecuzione dell'articolo 1 del presente decreto.

I fondi riguardanti i maestri e le loro vedove e orfani che percepiscono pensioni a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari saranno stanziati a titolo di rimborso al Monte medesimo.

Le spese necessarie per la esecuzione del presente decreto nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'art. 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1921 fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1897 Regio decreto 1° dicembre 192 , col quale sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Atri.

N. 1954. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la giurisdizione del Collegio dei probi-viri per l'industria alimentare con sede in Cremona, stabilita dal decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n 2020, è estesa al territorio della Provincia

N. 1955. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Brescia, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie chimiche.

N. 1956. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Fabriano, un Collegio di probiviri per l'industria mineraria, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 27 luglio 1920, con cui il Consiglio provinciale di Benevento stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali il tratto di strada da costruirsi, dalla provinciale di Napoli alla stazione ferroviaria di Tufara, della lunghezza di circa m. 450;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione, in tutti i Comuni della Provincia, di detta deliberazione, non vennero prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta è di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole di un'estesa parte della Provincia; in quanto, collegando la provinciale di Napoli alla linea ferroviaria Cancello-Benevento, agevolerà grandemente il commercio di numerosi Comuni della Provincia stessa;

Che pertanto la strada medesima ha i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d*) della legge vigente sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle provinciali di Benevento, la strada che, con un percorso di m. 450, allaccerà la provinciale di Napoli alla stazione ferroviaria di Tufara.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaro.

Con decreto del ministro del tesoro in data 30 dicembre 1921 il signor avv. Emilio Grondona, notaio residente ed esercente in Genova è stato accreditato presso quella Intendenza di Finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1922.

Valentini Luigi — Aliberti Ugo — Silvestri Carlo — De Mattia Vincenzo.

Catani Carlo — Govi Silvio

Ippoliti cav. Sileno, maggiore, collocato a disposizione Ministero colonie a datare dal 19 maggio 1921.

Bellucci cav. Valdimiro, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 19 settembre 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, il quale è collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 7 settembre 1920.

Capitani.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Avolio Carlo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° maggio 1920.

Bua Diana Giammaria, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, dal 28 novembre 1921

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 gennaio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	191 96	Dinari	—
Londra	98 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	447 25	Belgio	182 75
Spagna	345 —	Olanda	—
Berlino	13 53	Pesos oro	—
Vienna	0 925	Pesos carta	—
Praga	37 50	New York	23 19

Oro 447 45

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	71 26	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	75 84	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 gennaio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	191 83	Dinari	—
Londra	98 47	Corone jugoslave	—
Svizzera	449 21	Belgio	181 75
Spagna	347 —	Olanda	—
Berlino	13 20	Pesos oro	—
Vienna	0 90	Pesos carta	7 975
Praga	37 25	New York	23 27

Oro . . . . 449 —

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	71 32	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	75 46	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*